

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

Stato: 1° gennaio 2022

Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano:

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2022);
- il piano di base I della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2022).

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base I	5
3.1	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
3.2	Rendita d'invalidità professionale	
Art. 10	Premesse	5
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
3.3	Rendita transitoria AI	
Art. 13	Diritto	6
Art. 14	Importo	6
Art. 15	Finanziamento	7
4	Riscatto	
Art. 16	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 17	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	8
Art. 18	Riscatto della rendita transitoria AVS	10
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 19	Importi limite	11
Art. 20	Interessi	11
Art. 21	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia	11
Art. 22	Tasse	11
6	Disposizioni transitorie	
Art. 23	Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza	12
Art. 24	Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta	12
7	Entrata in vigore	
Art. 25	Entrata in vigore	13

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalidità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto, e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno, e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni, nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	5.50	8.00	9.10	7.90
35 – 44	6.00	9.25	10.10	9.90
45 – 54	6.50	10.00	12.60	15.40
55 – 65	7.00	10.25	13.10	15.90

Il piano di base I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.00	0.50
22 – 65	1.00	0.50	1.50

Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- del finanziamento dell'invalidità professionale;
- del finanziamento della rendita transitoria AI;
- amministrativi.

3 Prestazioni

Art. 6 Prestazioni nel piano di base I

Nel piano di base I sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite d'invalidità professionale;
- g. rendite transitorie AI;
- h. rendite AI per figli;
- i. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- j. rendite al/alla partner convivente superstite;
- k. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- l. rendite per orfani;
- m. capitale garantito in caso di decesso;
- n. compensazione del rincarato sulle rendite in corso;
- o. prestazioni di uscita;
- p. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- q. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso

Art. 7 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 65% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 65% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

Art. 8 Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 10% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 10% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

Art. 9 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

3.2 Rendita d'invalidità professionale

Art. 10 Premesse

¹ Si è in presenza d'invalidità professionale se, in base alla capacità totale o parziale di guadagno rilevata o decisa dall'AI, il datore di lavoro affiliato constata che la persona assicurata non è o non è più in grado di esercitare completamente la sua precedente attività professionale per ragioni di salute.

- ² Sussiste il diritto a una rendita d'invalidità professionale se
- la persona assicurata ha lavorato ininterrottamente per almeno 20 anni presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensioni Posta;
 - la persona assicurata ha superato l'età di 50 anni quando si estingue il suo diritto di percepire il salario o si esauriscono le prestazioni sostitutive del salario;
 - il datore di lavoro ritiene che gli sforzi per integrare la persona assicurata in un'attività ritenuta ragionevole dal medico di fiducia non hanno avuto successo senza colpa da parte della persona assicurata; e
 - la differenza tra il salario assicurato prima del cambiamento del rapporto di lavoro per motivi di salute e il nuovo salario assicurato è pari ad almeno il 25%.

³ Il datore di lavoro affiliato richiede il pagamento delle prestazioni d'invalidità professionale. Il medico di fiducia del datore di lavoro affiliato valuta in grado di occupazione ragionevole a seguito della decisione di rendita dell'AI. La base decisionale è costituita dagli accertamenti medici dell'AI.

⁴ Fondandosi su un parere medico, il datore di lavoro affiliato può limitare la durata della rendita d'invalidità professionale. La rendita d'invalidità professionale a durata determinata inizia non prima che si estingua il diritto di percepire il salario o che siano esaurite le prestazioni sostitutive del salario e termina al più tardi quando la Cassa pensioni Posta riceve la decisione dell'AI.

⁵ Per quanto riguarda l'inizio e la fine del diritto alle prestazioni, è applicabile per analogia l'art. 52 del regolamento di previdenza.

Art. 11 **Importo**

¹ La rendita annua d'invalidità professionale versata dalla Cassa pensioni Posta è pari al:

- 55% dell'ultimo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale totale;
- 55% della differenza fra l'ultimo e il nuovo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale parziale.

² L'ultimo e il nuovo salario assicurato si riferiscono al momento in cui è cessato o cambiato il rapporto di lavoro a causa dell'invalidità. Se la differenza salariale è inferiore al 25% non sussiste alcun diritto alla pensione d'invalidità professionale.

Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro assume tutti i costi per l'invalidità professionale. La persona assicurata è esonerata dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 20 del regolamento di previdenza.

3.3 Rendita transitoria AI

Art. 13 **Diritto**

¹ Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità secondo l'art. 50 del regolamento di previdenza o una rendita d'invalidità professionale secondo l'art. 10 del piano di base I e che non hanno diritto né a una rendita o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Se la persona assicurata percepisce una rendita parziale secondo la LAI o la LAINF non ha diritto a una rendita transitoria AI.

Art. 14 **Importo**

¹ La rendita transitoria AI corrisponde al 62,5% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione alla nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

² Se la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità professionale secondo l'art. 10 del piano di base I, la rendita transitoria AI corrisponde all'80% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione.

Art. 15 Finanziamento

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessa tale.

4 Riscatto

Art. 16 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	17	523	45
24	34	562	46
25	52	601	47
26	70	641	48
27	88	682	49
28	107	723	50
29	126	766	51
30	146	809	52
31	166	853	53
32	186	898	54
33	207	944	55
34	228	992	56
35	250	1041	57
36	275	1091	58
37	300	1142	59
38	326	1194	60
39	353	1246	61
40	380	1300	62
41	407	1355	63
42	435	1412	64
43	464	1469	65
44	493		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (809%*40 000)	323 600 CHF
– riscatto possibile (323 600–120 000)	203 600 CHF

Art. 17 Riscatto in vista del pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Tabella riscatto uomini

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	62	115	173	233	294	357	419	46	82	155	233	314	397	480	564	
27	63	117	176	236	298	362	425	47	83	157	237	319	403	487	572	
28	64	119	179	240	302	367	431	48	84	159	241	324	409	494	581	
29	65	121	182	244	307	372	437	49	85	161	245	329	415	501	590	
30	66	123	185	248	312	378	444	50	86	163	249	334	421	509	599	
31	67	125	188	252	317	384	451	51	87	165	253	339	427	517	608	
32	68	127	191	256	322	390	458	52	88	167	257	344	433	525	617	
33	69	129	194	260	327	396	465	53	89	169	261	349	439	533	626	
34	70	131	197	264	332	402	472	54	90	172	265	354	446	541	635	
35	71	133	200	268	337	408	479	55	91	175	269	359	453	549	645	
36	72	135	203	272	342	414	486	56	92	178	273	364	460	557	655	
37	73	137	206	276	347	420	493	57	93	181	277	369	467	565	665	
38	74	139	209	280	352	426	500	58	94	184	281	375	474	573	675	
39	75	141	212	284	357	432	508	59	95	187	285	381	481	582		
40	76	143	215	288	362	438	516	60	96	190	289	387	488			
41	77	145	218	292	367	445	524	61	97	193	293	393				
42	78	147	221	296	373	452	532	62	98	196	297					
43	79	149	224	300	379	459	540	63	99	199						
44	80	151	227	304	385	466	548	64	100							
45	81	153	230	309	391	473	556									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

- età (uomo) 52 anni
- salario assicurato 40 000 CHF
- capitale di risparmio accumulato 20 000 CHF
- importo massimo (257%*40 000) 102 800 CHF
- riscatto possibile (102 800–20 000) 82 800 CHF

Tabella riscatto donne

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato														
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato														
	continuazione														
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	33	100	173	233	294	357	419	46	39	139	233	314	397	480	564
27	33	101	176	236	298	362	425	47	40	141	237	319	403	487	572
28	33	103	179	240	302	367	431	48	41	143	241	324	409	494	581
29	33	105	182	244	307	372	437	49	42	145	245	329	415	501	590
30	33	107	185	248	312	378	444	50	43	147	249	334	421	509	599
31	33	109	188	252	317	384	451	51	44	149	253	339	427	517	608
32	33	111	191	256	322	390	458	52	45	151	257	344	433	525	617
33	33	113	194	260	327	396	465	53	46	153	261	349	439	533	626
34	33	115	197	264	332	402	472	54	47	155	265	354	446	541	635
35	33	117	200	268	337	408	479	55	48	157	269	359	453	549	645
36	33	119	203	272	342	414	486	56	49	159	273	364	460	557	655
37	33	121	206	276	347	420	493	57	50	161	277	369	467	565	665
38	33	123	209	280	352	426	500	58	51	163	281	375	474	573	675
39	33	125	212	284	357	432	508	59	52	165	285	381	481	582	
40	33	127	215	288	362	438	516	60	53	167	289	387	488		
41	34	129	218	292	367	445	524	61	54	169	293	393			
42	35	131	221	296	373	452	532	62	55	172	297				
43	36	133	224	300	379	459	540	63	56	175					
44	37	135	227	304	385	466	548	64	57						
45	38	137	230	309	391	473	556								

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (donna)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (257%*40 000)	102 800 CHF
– riscatto possibile (102 800–20 000)	82 800 CHF

Art. 18 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS							continuazione								
		Età di pensionamento scelta															
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25	24	55.6	112.0	169.3	227.3	286.4	346.2	406.9	45	44	74.9	150.9	228.0	306.2	385.8	466.3	548.2
26	25	56.4	113.7	171.8	230.7	290.7	351.4	413.0	46	45	76.0	153.2	231.4	310.8	391.6	473.3	556.4
27	26	57.2	115.4	174.4	234.2	295.1	356.7	419.2	47	46	77.1	155.5	234.9	315.5	397.5	480.4	564.7
28	27	58.1	117.1	177.0	237.7	299.5	362.0	425.5	48	47	78.3	157.8	238.4	320.2	403.5	487.6	573.2
29	28	59.0	118.9	179.7	241.3	304.0	367.4	431.9	49	48	79.5	160.2	242.0	325.0	409.6	494.9	581.8
30	29	59.9	120.7	182.4	244.9	308.6	372.9	438.4	50	49	80.7	162.6	245.6	329.9	415.7	502.3	590.5
31	30	60.8	122.5	185.1	248.6	313.2	378.5	445.0	51	50	81.9	165.0	249.3	334.8	421.9	509.8	599.4
32	31	61.7	124.3	187.9	252.3	317.9	384.2	451.7	52	51	83.1	167.5	253.0	339.8	428.2	517.4	608.4
33	32	62.6	126.2	190.7	256.1	322.7	390.0	458.5	53	52	84.3	170.0	256.8	344.9	434.6	525.2	617.5
34	33	63.5	128.1	193.6	259.9	327.5	395.9	465.4	54	53	85.6	172.5	260.7	350.1	441.1	533.1	626.8
35	34	64.5	130.0	196.5	263.8	332.4	401.8	472.4	55	54	86.9	175.1	264.6	355.4	447.7	541.1	636.2
36	35	65.5	132.0	199.4	267.8	337.4	407.8	479.5	56	55	88.2	177.7	268.6	360.7	454.4	549.2	645.7
37	36	66.5	134.0	202.4	271.8	342.5	413.9	486.7	57	56	89.5	180.4	272.6	366.1	461.2	557.4	655.4
38	37	67.5	136.0	205.4	275.9	347.6	420.1	494.0	58	57	90.8	183.1	276.7	371.6	468.1	565.8	665.2
39	38	68.5	138.0	208.5	280.0	352.8	426.4	501.4	59	58	92.2	185.8	280.8	377.2	475.1	574.3	
40	39	69.5	140.1	211.6	284.2	358.1	432.8	508.9	60	59	93.6	188.6	285.0	382.9	482.2		
41	40	70.5	142.2	214.8	288.5	363.5	439.3	516.5	61	60	95.0	191.4	289.3	388.6			
42	41	71.6	144.3	218.0	292.8	369.0	445.9	524.2	62	61	96.4	194.3	293.6				
43	42	72.7	146.5	221.3	297.2	374.5	452.6	532.1	63	62	97.8	197.2					
44	43	73.8	148.7	224.6	301.7	380.1	459.4	540.1	64	63	99.3						

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini	8.392	4.226	2.838	2.144	1.728	1.451	1.253
Donne		8.392	4.226	2.838	2.144	1.728	1.451

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 19 **Importi limite**
Vedi allegato a parte.

Art. 20 **Interessi**
Vedi allegato a parte.

Art. 21 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia**

Età di pensionamento	Aliquota di conversione uomini	Aliquota di conversione donne
58	4.241	4.241
59	4.345	4.345
60	4.454	4.454
61	4.568	4.568
62	4.689	4.689
63	4.818	4.895
64	4.955	5.100
65	5.100	5.100
66	5.257	5.257
67	5.424	5.424

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 22 **Tasse**
a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;
b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.

6 Disposizioni transitorie

Art. 23 **Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza in vigore dal 1° gennaio 2008**

¹ L'importo delle rendite in corso al 31 dicembre 2007 continuerà ad essere versato e resterà invariato. Sono fatte salve le disposizioni sul coordinamento delle prestazioni di previdenza secondo l'art. 92 e le misure di risanamento di cui all'art. 118 del regolamento di previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2018, stato: 1° gennaio 2021.

² L'importo delle relative prestazioni contributive resta invariato. Le condizioni determinanti per il diritto alle prestazioni e le disposizioni sulla riduzione delle rendite per sovrassicurazione si basano invece sul presente regolamento.

³ Se una rendita temporanea d'invalidità in corso al 31 dicembre 2007 è sostituita da una rendita di vecchiaia, l'importo della rendita di vecchiaia e le prestazioni contributive assicurate sono computate in base alle disposizioni applicabili al 31 dicembre 2007 (primato delle prestazioni). Per le persone assicurate che hanno percepito una rendita d'invalidità prima del 1° gennaio 2002, la rendita di vecchiaia corrisponde alla rendita d'invalidità in corso al momento del pensionamento.

⁴ Le prestazioni delle persone assicurate la cui incapacità al lavoro sia sopraggiunta prima del 1° gennaio 2008 e la cui causa abbia comportato l'invalidità o il decesso, sono determinate in base al regolamento in vigore al momento dell'insorgere dell'invalidità. Se il grado d'invalidità aumenta dopo il 31 dicembre 2007, le nuove prestazioni saranno calcolate secondo il presente regolamento di previdenza.

Art. 24 **Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010** Abrogato

7 Entrata in vigore

Art. 25 **Entrata in vigore**

Il piano di base I della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2021), è sostituito dal presente piano di base I della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2022), che entra in vigore il 1° gennaio 2022.

